

***Avv. Pasquale Marotta***  
*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori*  
*Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione*  
*Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali*  
*Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta*  
*Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561*  
pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO  
– ROMA**

**Ricorrono i docenti:** ALATI FRANCESCO, c.f. LTAFNC56C04F112R;  
AMATO TIZIANA, c.f. MTATZN73M70C351X; ANSELMi FRANCESCO,  
c.f. NSLFNC72T05C983X; BALDONI CARLA, c.f. BLDCRL71P64H211K;  
BARONE GIOVANNA, c.f. BRNGNN66A60G273A; BENINCASA  
PASQUALINA ANTONIETTA, c.f. BNNPQL66L45H224A; BIANCONI  
TIZIANA, c.f. BNCTZN68L66D403K; BRIOTTI SERENA, c.f.  
BRTSRN74M58A059E; BRUNO ANNA, c.f. BRNNNA66T53D086O;  
BRUNO CATERINA, c.f. BRNCRN58H65L331I; BURGIO CARMELA, c.f.  
BRGCML72S56G273J; CAGNETTA GIOVANNA, c.f.  
CGNGNN68M54I533A; CALCAGNO DANIELA, c.f.  
CLCDNL71A49G273U; CANDELORA ANNA, c.f. CNDNMR58D44L425T;  
CANNAVO' GIOVANNA, c.f. CNNGNN76M71C351J; CATALANO  
MARIA PIA, c.f. CTLMRP61L63H501M; CECCHI FRANCESCA, c.f.  
CCCFNC73M69D403T; CELESTINI ANDREA, c.f. CLSNDR72R24M082Z;  
CESARANO FILOMENA, c.f. CSRFMN74L67C129K; CESARANO  
MARIA CRISTINA, c.f. CSRMCR66R49G230E; CIURCINA MARINA, c.f.  
CRCMRN59M71F209I; COLO' PAOLA, c.f. CLOPLA66H63H501N;  
CURSIO ROSSANA, c.f. CRSRSN76A62F839D; DELL'AERA LAURA, c.f.  
DLLLRA71A55L219M; DELL'OLIO ANNALISA, c.f.  
DLLNLS73D45A285X; DI MARIA ANGELA, c.f. DMRNGL72B43G273R;  
DI MASI LAURA, c.f. DMSLRA62H67F839Z; DI SARRA ASSUNTA  
MARIA ANTONIETTA, c.f. DSRSNT63B53D662T; FANTONI LAILA, c.f.

FNTLLA77C45D612V; FARINA FEDERICA, c.f. FRNFRC75563D198N;  
FELICIELLO FRANCESCO FULVIO, c.f. FLCFNC67S25G333Y;  
FRANZONI SIMONETTA, c.f. FRNSNT74H56B034X; GHISELLI  
PAOLA, c.f. GHSPLA65B58H294X; GROSSI MARA, c.f.  
GRSMRA58B53B870V; LAMAGNA ANNALISA, c.f.  
LMGNLS72L60H501M; LATTANZIO NICOLETTA, c.f.  
LTTNLT68S61B180U; LICATA D'ANDREA CINZIA ROSARIA, c.f.  
LCTCZR62T50D960A; LIMA MARIA, c.f. LMIMRA59H56C067K;  
LIMATOLA ASSUNTA, c.f. LMTSNT61D51F839H; LIPPOLIS PAOLA,  
c.f. LPPPLA66D57F916D; LO IACONO FILIPPA, c.f.  
LCNFPP62M60G273M; MALATESTI LAURA, c.f. MLTLRA68C58D612I;  
MALIZIA SABRINA, c.f. MLZSRN68L62C351N; MARABELLO ANNA  
CHIARA, c.f. MRBNCH62E57I595V; MENNELLA ROSA, c.f.  
MNNRSO66D60I158F; MIGLIURI SONIA, c.f. MGLSNO63H51D086R;  
MORETTA SILVIA, c.f. MRTSLV68D69E932A; MUSCOLO STEFANIA,  
c.f. MSCSFN81A52D976G; NAPOLITANO ANTONIETTA, c.f.  
NPLNNT64A46F839W; NAVA IMMACOLATA, c.f.  
NVAMCL75H63A783Y; NOCCA ANTONELLA, c.f. NCCNNL62L70C983I;  
PANZARELLA ANGELA, c.f. PNZNGL78M42M208K; PELLICCIA  
ANGELA, c.f. PLLNGL62D69F839A; PIPINO CARMELA, c.f.  
PPNCML63R64G902M; RACITI LAURA, c.f. RCTLRA63P42C351J;  
RICUPERO LEONARDA, c.f. RCPLRD64L68E974U; ROLLO GIOSUE,  
c.f. RLLGSI77A12E506I; RUTIGLIANO FRANCESCO, c.f.  
RTGFNC77H01L109M; SANSONE CLOTILDE, c.f. SNSCTL68L44G273Z;  
SCOLARO MARIA TINDARA, c.f. SCLMTN69E66F206G; SERRONE  
MARIA, c.f. SRRMRA67A57E047Y; SIDOTI ADELE, c.f.  
SDTDLB65D48E532I; SPADAFORA ANNA, c.f. SPDNNA73B50D086Q;  
SPATAFORA SIMONETTA, c.f. SPTSNT70P41G273R; SPITELLI  
GIANNA, c.f. SPTGNN61S66I921E; TARANTINO ANTONELLA, c.f.

TRNNNL75H53D643T;        **TESTAVERDE        CELESTE,        c.f.**  
TSTCST66A49G273V;        **TUCCILLO        ANNAMARIA,        c.f.**  
TCCNMR68L43F839Z; **VERNENGO MARIA, c.f.** VRNMRA78C66G273N;  
**ZAMBATARO PATRIZIA, c.f.** ZMBPRZ68L60C351B, rapp.ti e difesi,  
congiuntamente e/o anche disgiuntamente, giusta procura in calce al presente  
atto, dagli avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R) e avv. Luigi  
Pitaro (C.F. PTR LGU 64A23 D086C) con i quali elett.ti domiciliario in Roma  
alla via Villa Pepoli, 4, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo.

I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o  
notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo  
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

### **CONTRO**

- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona  
del Ministro p.t.;
- **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in persona del Legale rapp.te  
p.t.,

**per l'annullamento, previa sospensione e/o adozioni di misure  
cautelari provvisorie, dei seguenti atti:**

- a) del Decreto prot. n. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI  
DIPARTIMENTALI.R.0001134. del 24-07-2018, del Direttore Generale  
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,  
Direzione generale per il personale scolastico di pubblicazione  
dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono,  
pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli  
ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre

2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;

- b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;
- c) del punteggio attribuito alla prova preselettiva svolta dai ricorrenti nel giorno 23/07/2018 restituito ai medesimi candidati al termine della prova preselettiva e, successivamente, reso noto agli stessi in data 30 luglio 2018, accedendo con le credenziali all'area 'Altri servizi' di Polis;
- d) del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale, di indizione del corso-concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui, all'art. 6, comma 8, stabilisce che *“A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale”*;
- e) **se e per quanto occorra:** del Decreto n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante *“Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle*

*procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 220 del 20 settembre 2017, nella parte in cui all’art. 8, comma 2, stabilisce che “Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile”;*

**f) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali**, ivi compreso:

1) i verbali con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA ha elaborato l’elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica, nonché la documentazione trasmessa al MIUR con nota del 24 luglio 2018, assunta al protocollo dell’Amministrazione Ministeriale con il n. AOODGPER 33664 del 24/07/2018;

2) i verbali relativi alle prove preselettive svolte nelle varie sedi e, in particolar modo, quelli relativi alle sedi in cui c’è stato il black out.

### **FATTO**

I ricorrenti hanno partecipato al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, del Ministero Dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale.

I posti messi a concorso sono in numero complessivo di n. 2416.

L'art. 7 del bando, rubricato "Art. 7. Prove di esame", stabilisce che *"1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale."*

Inoltre, l'art. 6 "Prova preselettiva", prevede espressamente la possibilità che le prove del concorso siano precedute da una prova preselettiva computerizzata.

La prova preselettiva consiste in un test **articolato in cento quesiti a risposta multipla**. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, **di cui una sola corretta**; l'ordine dei 100 quesiti somministrati sarà diversificato per ciascun candidato.

La prova ha la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.

**La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata.**

**Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della stessa.**

**Inoltre, l'art. 6 del bando di concorso prevede che "... sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio".**

L'art. 8 del medesimo bando stabilisce che “ 1. *I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta*”.

Con avviso del 27/06/2018, pubblicato sul sito del MIUR, è stata pubblicata la banca dati dei quesiti per la prova preselettiva.

**In data 23 luglio 2018, si è svolta la prova preselettiva computerizzata.**

La citata prova, unica su tutto il territorio nazionale, si è svolta nelle istituzioni scolastiche individuate dal MIUR.

All'esito della predetta prova preselettiva, corretta automaticamente dal sistema, a ciascun candidato è stato restituito il punteggio conseguito.

In data 25/07/2018, con decreto direttoriale 1134 del 24 luglio 2018, è stato pubblicato sul sito del MIUR l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

**I candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, sono stati in numero pari a 8736.**

**Più in dettaglio, sono stati ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 71,70 punti.**

**Gli odierni ricorrenti hanno conseguito un punteggio complessivo superiore a 60,00 punti. Ma, non avendo raggiunto la soglia di 71,70, non sono stati ammessi a sostenere la prova scritta successiva.**

Inoltre, in data 25 luglio 2018, sul sito internet del MIUR è stato comunicato che, a partire dal 30/07/2018, i candidati che hanno partecipato alla prova preselettiva avrebbero potuto prendere visione del proprio elaborato e del punteggio conseguito accedendo con le proprie credenziali all'area 'Altri servizi' di Polis.

**Ebbene, gli odierni ricorrenti, dopo aver avuto accesso al proprio elaborato, hanno constatato che alcune risposte dagli stessi date, ritenute sbagliate dal MIUR, riguardavano domande che ammettevano due o più possibili risposte.**

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati, in parte qua, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

1) VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE.

Come già esposto in narrativa, la prova preselettiva consisteva in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito aveva quattro opzioni di risposta, di cui una sola doveva essere corretta.

La prova ha avuto la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema ha interrotto la procedura e acquisito definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

La prova preselettiva assegnava un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraeva 0,3 punti per ciascuna risposta errata.

Il punteggio della prova preselettiva è stato restituito al termine della stessa.

I quesiti somministrati ai candidati nella prova preselettiva sono stati estratti da una banca dati di 4000 quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Sul punto giova precisare che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte “errate”, note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere **una sola risposta corretta**;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo **non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni**.



**Ebbene, nella prova preselettiva relativa al concorso de quo, tali criteri non sono stati osservati.**

Invero, nei 100 quesiti somministrati nella prova preselettiva, sono stati riscontrati quesiti con risposte indicate come esatte ma che, in realtà, erano errate o opinabili, ovvero di items che ammettono più risposte esatte.

All'uopo si riportano i quesiti da ritenersi invalidi, preceduti dalla numerazione data dal MIUR nella Banca dati.

**A. Quesiti con risposte indicate come esatte ma che, in realtà, erano errate o opinabili e/o ammettono più risposte esatte;**

**1. Quesito 4.261,** *“Il dirigente scolastico può individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica secondo la legge 107 del 2015, comma 83. Per quali finalità?”*

Risposta ritenuta corretta dal MIUR: *“Per concorrere alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.*

In realtà il comma 83 recita espressamente: *“Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica”* e, quindi, **la risposta esatta sarebbe: “Per avere sostegno sotto il profilo organizzativo e didattico”.**

**2. Quesito 7.80,** *“Il dovere di vigilanza che l’art. 2048 del codice civile pone a carico degli insegnanti”*

Risposta ritenuta corretta dal MIUR: *“è inversamente proporzionale all’età e alla maturazione degli alunni”.*

In realtà, l’art. 2048 c.c., come è noto recita espressamente: *“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei*

*figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.*

*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

*Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”.*

**Ebbene, in primis, occorre rilevare che dal tenore del citato articolo non si evince alcun obbligo di vigilanza in capo agli insegnanti.**

Peraltro, volendo far discendere tale obbligo dal secondo comma dall'art. 2048, occorre rilevare che la risposta ritenuta corretta dal MIUR non è rinvenibile nel medesimo articolo, bensì si tratta di un principio della Cassazione in base al quale : *“In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048 C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purchè non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno”.*

**Per cui la domanda così come formulata dal MIUR risulta essere equivoca e fuorviante.**

Peraltro, occorre rilevare che con riferimento alle materie giuridiche, il Consiglio di Stato ha chiarito che **“il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo” (cfr. Cons. Stato, 6 maggio 2004 n. 2797).**

Ed ancora: *“...l'esigenza di ridurre la complessità dell'argomentazione giuridica ad un quesito semplice e diretto, in relazione al quale una sola delle risposte*

*succintamente formulate, è quella esatta, determina che, poiché occorre mantenersi su un piano di immediatezza, concretezza ed obiettività nella relazione domanda-risposta, il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo, non potendo ricorrere a strumenti interpretativi (ad esempio, ad una ampia interpretazione logico-sistematica, ovvero tenendo conto di differenti tesi di dottrina e giurisprudenza); metodi che, ove seguiti, porterebbero a problematizzare la risposta e, addirittura, a poter ritenere esatta più di una risposta, in dipendenza di diversi presupposti argomentativi”(cfr. TAR Campania - Napoli, sez. II, sent. n.1165/2008).*

**3. Quesito 4.180:** *“Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.65 prevede costituito da:”*

**[a] servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia statali e paritarie**

**[b] servizi educativi pubblici e scuole dell’infanzia statali e paritarie**

**[c] servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia statali**

**[d] servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati.**

Ebbene, la risposta ritenuta corretta dal MIUR è stata la lettera a).

**Tuttavia, anche l’ultima risposta risulta essere corretta.**

**Invero, laddove fosse stato precisato “servizi educativi per la prima infanzia, allora l’unica risposta corretta sarebbe stata la a).**

**Ciò mentre, non essendo stato aggiunto alcunché, anche l’ultima risposta è corretta, attesto che nella macrocategoria di “servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati” sono ricompresi:**

- i servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali;**
- scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione (al quale concorrono le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali).**

**4. Quesito 4.221:** *“Nell’ambito della definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ogni istituzione scolastica predispone un Piano per l’inclusione. Cosa definisce questo Piano?”*

**[a]** Le modalità per l’utilizzo delle risorse, il superamento delle barriere, l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, la progettazione e programmazione degli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica

**[b]** Le modalità per l’utilizzo delle risorse economiche, il superamento delle barriere architettoniche e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento

**[c]** Le modalità di progettazione e programmazione degli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione dell’istituzione scolastica

**[d]** Le modalità per il superamento delle barriere architettoniche, l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, la progettazione e programmazione degli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.

Ebbene, la risposta ritenuta corretta dal MIUR è stata la lettera a).

**Tuttavia, anche altre risposte risultano essere corrette.**

Invero, l’art. 8 - Piano per l’inclusione – del DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 66, stabilisce che *“Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica”*.

**Pertanto, in assenza della parola compresi nelle varie risposte date dal MIUR, appare evidente che anche la risposta d) risulta essere corretta.**

**5. Quesito 4.452: Per edutainment si intende:**

**A) un gioco online**

**B) un'esperienza di gioco interattivo**

**C) un programma che educa mediante strategie ludiche**

**D) una situazione educativa di intrattenimento**

Per il MIUR la risposta esatta è la C.

In realtà, tra le risposte ve ne sono almeno due esatte perché soddisfano la richiesta della domanda.

Invero, per Edutainment o Intrattenimento educativo si intende una forma di intrattenimento finalizzata sia ad educare sia a divertire.

Oggi, per *edutainment*, si intendono tutti quei mezzi di **intrattenimento**, per famiglie, bambini e operatori, che hanno lo scopo di insegnare divertendo.

Libri, quaderni e penne sono così sostituiti da giochi e videogames in grado di suscitare interesse e affrontare argomenti complessi usando linguaggi più familiari ai ragazzi e ai bambini.

A stimolare iniziative e nuove prospettive d'insegnamento sono senza dubbio i videogiochi, e non soltanto quelli pensati appositamente per una finalità didattica (fonte: RIVISTA.SCUOLAIAD.IT).

In altri termini, gli strumenti educativi possono essere tanto programmi quanto giochi interattivi.

**Pertanto, appare evidente che anche la risposta B) “un'esperienza di gioco interattivo” era corretta.**

**Lo stesso dicasi con riferimento alla risposta D) una situazione educativa di intrattenimento, atteso che per Edutainment o Intrattenimento educativo si intende una forma di intrattenimento finalizzata sia ad educare sia a divertire.**

**B. Quesiti formulati in maniera incompleta e/o ambigui o fuorvianti.**

**6. Quesito n. 5.244:** *“L'interessato deve essere convocato per l'audizione in contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno”.*

**A) 20 giorni**

**B) 30 giorni**

**C) 10 giorni**

**D) 60 giorni**

Ebbene in merito a tale quesito occorre rilevare che la domanda non viene affatto contestualizzata, manca, infatti, nell'enunciato ogni riferimento alla normativa di riferimento.

Pertanto, tale quesito ha determinato una obiettiva situazione di confusione ed incertezza, atteso che i candidati, mancando ogni riferimento alla normativa, non avevano alcuna certezza che la risposta data sarebbe stata quella corretta.

Sul punto, giova richiamare la pronuncia del TAR Campania citata poc'anzi, ovvero che *“il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo, non potendo ricorrere a strumenti interpretativi (ad esempio, ad una ampia interpretazione logico-sistematica, ovvero tenendo conto di differenti tesi di dottrina e giurisprudenza); metodi che, ove seguiti, porterebbero a problematizzare la risposta e, addirittura, a poter ritenere esatta più di una risposta, in dipendenza di diversi presupposti argomentativi”*.

#### **CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEI QUESITI:**

Occorre rilevare che la presenza di items con risposte errate o opinabili, ovvero di items che ammettono più risposte esatte, non può non aver dispiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all'art. 6, comma 3, del bando, platealmente violata, secondo cui la prova preselettiva avrebbe assegnato un punteggio massimo di 100 punti corrispondente ad un *“test in cui tutte le risposte siano esatte”*!

**Per cui, anche per coloro i quali hanno risposto correttamente ai citati quesiti, la circostanza che gli stessi hanno dispiegato effetti disorientanti**

**nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, ha, inevitabilmente, sottratto tempo ad altri quesiti.**

L'enunciato "effetto disorientante" ha interessato, in particolare, la soluzione dei quesiti richiamati, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emerge gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova preselettiva suddetta.

**Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione dei ricorrenti alle prove concorsuali successive a quella selettiva.**

**Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *"a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz"*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una *"obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti"*, sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela e di ripetere la procedura.**

Pertanto, si chiede che venga ordinato all'Amm.ne resistente di ammettere i ricorrenti alle ulteriori prove del concorso, al fine di evitare che gli stessi siano irrimediabilmente e definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

Infatti, l'ammissione degli odierni ricorrenti alle prove ulteriori impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Per contro, laddove i ricorrenti venissero definitivamente estromessi dalla procedura concorsuale, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, l'Amm.ne dovrebbe rifare l'intera procedura.

Inoltre, occorre aggiungere che, in merito alla procedura concorsuale de qua, il TAR Lazio – Roma, con decreti nn. 5037/2018, 5053/2018 e 5058/2018, ha ammesso, alle prove scritte del concorso, altri candidati che hanno fatto ricorso.

Ebbene, da ciò ne consegue che, per effetto di tali provvedimenti cautelari, molti candidati che non avevano superato la preselezione e che hanno fatto ricorso sono stati ammessi con riserva alle prove scritte del concorso.

Pertanto, anche al fine di evitare disparità di trattamento e/o sperequazioni tra candidati, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere alla prova scritta anche gli odierni ricorrenti.

Invero, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove



preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Ogni altra considerazione riguardo al numero e al tipo di errori commessi dal candidato, deve essere rinviato alla fase di merito alla quale tali considerazioni appartengono *naturaliter*.

**Allo stato dei fatti, invece, la partecipazione dei ricorrenti alle prove del concorso comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.**

Pertanto, con l'ammissione dei ricorrenti alle ulteriori prove, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla “invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale”.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

**In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale".**

**Ragion per cui, può agevolmente concludersi che "Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove scritte) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo".**

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo *"che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria"* (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

2) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Un'ulteriore profilo di illogicità è rappresentato dal fatto che l'Amm.ne resistente, nel bando di concorso, si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti in capo ai candidati in qualsiasi momento, anche al termine della procedura, stabilendo all'art. 3, comma 6, del citato bando: *"Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti*

*di ammissione dichiarati nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR della regione di titolarità dei candidati comunica formalmente i nominativi dei candidati che difettano di uno o più requisiti di ammissione, alla direzione generale del personale scolastico che ne dispone l'esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.*

**Ebbene, da ciò ne consegue che l'Amm.ne può verificare il possesso dei requisiti in capo ai candidati in qualsiasi momento.**

Infatti, il concorso è riservato al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni.

Orbene, nel caso di specie, il concorso de quo è assimilabile ad un concorso interno, diretto al personale già in servizio presso la medesima amministrazione che ha indetto il concorso.

**Pertanto, la stessa amm.ne può in qualsiasi momento verificare il possesso in capo ai candidati dei requisiti di accesso al concorso.**

**Tuttavia, nel caso di specie, l'Amm.ne resistente non ha ancora provveduto all'accertamento dei requisiti.**

**Ciò risulta assolutamente illogico.**

Infatti, la stessa Amm.ne poteva agevolmente provvedere all'accertamento dei requisiti, avendo in suo possesso tutta la documentazione concernente i candidati partecipanti alla procedura concorsuale.

Pertanto, la scelta di verificare il possesso dei requisiti solo, eventualmente, al termine del concorso, appare assolutamente illogica oltre che in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.

**Peraltro, nel caso di specie, l'accertamento preventivo è reso ancor più necessario, in quanto l'ammissione alle prove scritte è stata determinata dall'utile collocazione dei candidati entro la soglia degli 8700 posti.**

**Per cui la mancata ammissione alle prove scritte, determina la conclusione, per i candidati esclusi, della procedura selettiva.**

**Da ciò, ne consegue che l'accertamento preventivo dei requisiti, in questi casi, si impone d'obbligo per l'Amm.ne.**

Infatti, la mancata partecipazione alle successive fasi della procedura de qua per i candidati non posizionatisi entro la soglia degli 8700 candidati, per contro, l'eventuale inutile prosecuzione del concorso per i candidati privi dei requisiti, mal si conciliano con il primigenio obiettivo della P.A. di selezionare i candidati più meritevoli nei concorsi pubblici.

**In particolare, qualora si consentisse l'inutile prosecuzione dei candidati privi dei requisiti di ammissione a danno dei candidati rimasti esclusi dalla procedura, si determinerebbe solo un inutile dispendio di risorse ad esclusivo danno dei principi di rango costituzionale di parità di accesso agli uffici pubblici, di buon andamento e di imparzialità della P.A., principi questi che devono inesorabilmente guidare la stessa P.A. nell'espletamento dei pubblici concorsi.**

**Pertanto, la scelta dell'Amm.ne resistente di procedere, “in qualsiasi momento” e non prima della prova preselettiva, all'accertamento dei requisiti si palesa in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento, ma soprattutto violativa del principio della par condicio tra i concorrenti.**

**Ma non solo!**

Occorre rilevare che, in virtù di alcune pronunce cautelari, sono stati ammessi, con riserva, al concorso alcuni candidati privi dei requisiti di accesso prescritti dal bando di concorso.

**Ebbene, l'elenco degli ammessi alle prove scritte impugnato in epigrafe non tiene conto di tale circostanza.**

**Invero, il numero di candidati da ammettere alle prove scritte doveva essere maggiorato del numero dei candidati ammessi con riserva, atteso che laddove la pronuncia cautelare non venisse confermata in sede di merito, l'inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi ha, di fatto, determinato degli effetti irreversibili per altri candidati esclusi dalle successive prove concorsuali. Più in dettaglio, costoro si ritroverebbero nell'impossibilità di accedere alle ulteriori prove del concorso a causa dell'inserimento, nell'elenco degli ammessi alle prove scritte, di coloro i quali hanno ottenuto una pronuncia cautelare e si ritrovano a partecipare alla procedura “con riserva”.**

3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.

Un ulteriore motivo di doglianza è rappresentato dal fatto che la prova preselettiva, a causa del forte sbarramento previsto per l'ammissione alle successive prove, solo 8700 candidati, si è rivelata una vera e propria macchina infernale.

Invero, la scelta dei candidati ammessi alle successive fasi è stata basata su una prova volta a saggiare esclusivamente le conoscenze di carattere nozionistico di ogni candidato, **piuttosto che valutare la preparazione culturale e professionale dei candidati.**

A ciò si aggiunga che lo scopo precipuo della preselezione è quello di operare una “scrematura” dei candidati **e, quindi, non di selezionare i vincitori del concorso.**

Invero, le “prove preselettive” sono essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione all’esclusivo fine di ovviare all’elevato numero di domande presentate. Trattasi, dunque, di prove finalizzate precipuamente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati sulla base di una preparazione che non può che essere generale e, quindi, di una preparazione non approfondita, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali (art. 7 del bando), esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici per il posto da ricoprire (cfr. TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004, 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038).

Pertanto, non può attribuirsi alla prova preselettiva una valenza di vera e propria prova concorsuale, facendo dipendere l’ammissione alle prove scritte addirittura dalla semplice circostanza di aver risposto esattamente a più di 70 domande su 100.

**Non si dimentichi, poi, che il bando di concorso non qualifica come prova concorsuale la prova preselettiva.**

**Ciò, infatti, appare evidente dalla lettura delle disposizioni del bando di concorso.**

In particolare, all’art. 7 si legge: ***“1. Le prove di esame del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l’ausilio di sistemi informatici, e una prova orale”.***

Ed, inoltre, all’art. 6, comma 8, si afferma che ***“...Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio”.***

Ciò mentre, la prova preselettiva, così come è stata disciplinata dall'Amm.ne resistente, non è stata concepita nell'ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti ma come se, in base alla stessa, si dovessero individuare i vincitori finali del concorso.

Peraltro, ciò risulta testimoniato dal fatto che la percentuale degli ammessi alle prove scritte nelle varie regioni si è attestata sul 36% dei partecipanti al concorso.

Da ciò ne consegue che la scelta di ammettere alle prove concorsuali un numero di candidati così ridotto, anche in considerazione dei posti messi a bando, non appare consona alla fase concorsuale in cui ci troviamo, atteso che si tratta di una mera prova preselettiva e che la vera procedura concorsuale, così come previsto dall'art.7, si articola in una prova scritta e una prova orale, nella valutazione dei titoli e nel periodo obbligatorio di formazione e tirocinio.

Considerato quanto rilevato, ricorrono i presupposti per ritenere che il meccanismo di pre-selezione attuato in concreto dall'Amministrazione abbia subito deviazioni da quello predefinito, in distonia con qualsiasi criterio di adeguatezza e ragionevolezza.

In ragione di tale constatazione, va ravvisata l'inidoneità della prova preliminare in contestazione a realizzare la selezione nei termini previsti e pubblicizzati e, quindi, va dichiarato il diritto dei ricorrenti all'ammissione alle successive prove del concorso.

In tal senso, in una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, i Giudici di Palazzo Spada hanno disposto l'ammissione del ricorrente alle prove scritte, sul presupposto che “le modalità di espletamento della prova preselettiva non sembrano consentire il conseguimento dell'obiettivo prefigurato dalla normativa, consistente nell'accertamento dei requisiti culturali e professionali dei candidati” (Cfr. Consiglio di Stato, decisione n. 1915/1999). Ed ancora: *“In tale situazione appare pertanto corretto un*

*intervento del giudice amministrativo che comporti la rinnovazione del procedimento di selezione in senso attuativo delle finalità sottese alle prescrizioni del bando e finalizzato nel contempo ad evitare che le carenze del concorso possano tradursi in una violazione di principi qualificanti presenti nel bando stesso”* (Consiglio di Stato, Decisione 12.2.2010 n. 806).

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA;

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che il bando di concorso prevede che sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati.

**A ben vedere, l'ammissione di soli n. 8700 candidati, numero esiguo rispetto a posti messi a concorso, ha portato, di fatto, alla determinazione di una soglia di sbarramento a più di 7/10, quale punteggio minimo da conseguire ai fini dell'ammissione alla prova scritta.**

**Ciò, appare oltremodo restrittivo, arbitrario, illogico e in contrasto con i criteri legislativi disciplinanti le procedure di reclutamento.**

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso mostrano evidenti vizi di legittimità in relazione ai principi normativi sanciti in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

Occorre premettere, infatti, che la disciplina generale relativa allo svolgimento di prove preselettive nell'ambito dei concorsi pubblici è contenuta nel DPR n. 487/1994, il cui articolo 7, al comma 2 bis, prevede che *"le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione"*.



Dalla complessiva lettura dell'articolo 7 citato emerge l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nella redazione del bando di concorso pubblico, sia per quanto riguarda la scelta di prevedere lo svolgimento della prova preselettiva, e sia per quanto concerne i programmi della medesima prova.

Tuttavia, la funzione delle prove preselettive è quella di sfoltire il numero dei candidati che possono accedere alle prove scritte ed orali.

Invero, l'art. 1, comma 2, del Regolamento sui concorsi sancisce il principio di economicità dell'attività dell'amministrazione, che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, con la conseguenza che l'amministrazione si dovrebbe limitare a stabilire una soglia minima di quesiti da superare, non eccessivamente elevata, al fine di ammettere i candidati che si avvicinino o superino detta soglia.

**Essa, infatti, è finalizzata unicamente ad operare una prima scrematura tra gli aspiranti.**

Di conseguenza, ben poteva l'Amministrazione stabilire che la prova preselettiva fosse superata con il raggiungimento di un determinato punteggio, rientrando nell'ampia discrezionalità della medesima la fissazione delle modalità di svolgimento, dei contenuti delle prove e delle relative soglie di ammissione.

Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è sottoposto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto l'ammissione di soli n. 8700 candidati, numero esiguo rispetto a posti messi a concorso, con la conseguente determinazione di una soglia di sbarramento superiore ai 7 decimi.

**L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta stabilendo una soglia pari a 6/10 che, rapportato in centesimi, corrisponde ai 60/100.**

Posto, infatti, che la prova preselettiva costituisce la porta di accesso al concorso pubblico, occorre allora verificare se nel caso di specie la soglia dei 8700

candidati, da cui è derivata la soglia di sbarramento di 71,70/100 (pari a più di 7/10) prevista dal bando di concorso, sia stata correttamente e giustamente determinata dall'Amministrazione resistente e ciò anche in considerazione della specifica funzione demandata dal Legislatore al meccanismo preselettivo.

In riferimento a tale ultimo aspetto, giova premettere che la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha chiarito che l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di realizzare una prima "scrematura" dei partecipanti alla procedura concorsuale, finalizzato a sfoltire il numero degli stessi, quando questo sia eccessivamente elevato rispetto ai posti messi a concorso.

In tal senso: *"La prova preselettiva di cui all'art. 7, comma 2-bis del D.P.R. 9 maggio 1994 è dunque finalizzata all'accertamento del grado di "cultura generale" del candidato, onde operare una prima scrematura tra gli aspiranti; per accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo"* (cfr. Tar Lazio Sez. Seconda Quater - Sent. del 10.11.2010, n. 33368). **Trattasi, dunque, di prove finalizzate precipuamente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati sulla base di una preparazione che non può che essere generale e, quindi, di una preparazione non approfondita, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali, esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici** (TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038).

Ciò posto, appare evidente che la determinazione di una soglia superiore ai 7/10 (71,70/100), risulta estremamente restrittiva e penalizzante ai fini dell'accesso al vero e proprio concorso e si discosta ampiamente dalle specifiche finalità

evidenziate dalla sopra richiamata giurisprudenza, realizzando piuttosto una vera e propria “selezione” dei candidati, tipica della fase concorsuale.

A ben vedere, una prima scrematura degli aspiranti sarebbe stata comunque possibile ove l’Amministrazione, per il superamento della prova preselettiva, avesse richiesto il conseguimento di un punteggio rapportato alla “sufficienza”, ovvero pari a 60/100.

Una scelta operata in tal senso sarebbe risultata, altresì, perfettamente in linea con il principio di carattere generale desumibile dall’art. 1, comma 2, del sopra citato DPR n. 487/1994.

Pertanto, se l’obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di operare una prima scrematura tra gli aspiranti, non si comprende la ratio della *lex specialis* qui gravata che prevede l’ammissione alle prove scritte di un numero di candidati pari a 8700, da cui è derivata la soglia di sbarramento di 71,70/100 (pari a più di 7/10).

**Tale soglia, come già riferito, risulta essere eccessivamente penalizzante, determinando una notevole contrazione del principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici.**

**Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere viziati di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, oltre che in contrasto con la normativa di cui al DPR n. 487/1994.**

A tal proposito, giova evidenziare che il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, in relazione al concorso a cattedre indetto con DDG n. 82/2012, con sentenza n. 14357/2015, ha chiarito: *“Data la funzione di “sfeltimento” dell’accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all’art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove sancisce il principio di economicità dell’operato dell’Amministrazione che può ricorrere all’ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l’Amministrazione*

*a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali” (cfr. nello stesso senso: TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, sentenze nn. 272/14, 284/14, 285/14, 287/14, 326/14, 327/14 e 5711/14, 384/15, 1039/15, 4039/15, 4003/2015, 4006/2015, 4018/2015 e 4039/2015).*

**Ma non solo!!**

Dalla disposizione di cui all’art. 7, comma 2 bis DPR 487/94, si evince chiaramente che il Legislatore ha lasciato ampi margini discrezionali all’Amministrazione per la regolamentazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali di preselezione.

Tuttavia, tale discrezionalità è sempre e comunque subordinata al rispetto dei principi costituzionali e legislativi vigenti in materia di pubblici concorsi.

L’ordinamento giuridico prevede la possibilità per la P.A. di stabilire dei criteri di selezione più restrittivi e stringenti, **i quali debbono essere sorretti da ragioni ben precise ed attinenti alla specifica esigenza di reclutamento di personale maggiormente qualificato, ma che siano comunque compatibili con i valori a rilevanza costituzionale.**

**Ebbene, analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che le limitazioni previste dal bando di concorso, nella parte in cui consente l’accesso alla prova concorsuale scritta solo per un numero di candidati pari a 8700 che, nella sostanza, si è tradotto in una soglia di sbarramento pari a 71,70/100, costituiscono, di fatto, un ostacolo alla partecipazione dei candidati alla vera e propria procedura concorsuale, atteso che la prova preselettiva non rappresenta uno strumento di selezione dei meritevoli, bensì un mero strumento preordinato al ridimensionamento del numero dei partecipanti.**

Così operando, l’Amministrazione non ha garantito il rispetto dei principi costituzionali previsti in tema di accesso al concorso e di selezione dei

**candidati in concreto meritevoli nelle materie attinenti il profilo professionale da ricoprire.**

**Ciò evidenzia, ulteriormente e qualora ce ne fosse bisogno, l'eccessiva selezione realizzata dall'Amm.ne resistente con una prova preselettiva congegnata come una vera e propria prova concorsuale, nonostante la diversa natura della stessa, così come espressamente prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra richiamata.**

**È possibile, a questo punto, affermare che la prova preselettiva in esame è inidonea a realizzare una MERA scrematura dei candidati, rappresentando, invece, una VERA E PROPRIA selezione dei candidati!!**

**Tale circostanza è provata dal fatto che solo 8700 candidati sono risultati ammessi alle ulteriori prove, a fronte di ben 24.082 candidati partecipanti alla prova preselettiva.**

**Né, tantomeno, è manifesta la motivazione sottesa a tale decisione.**

Infatti, in virtù dei principi giurisprudenziale in precedenza ribaditi, è evidente che l'amministrazione ha un preciso obbligo di specificare le ragioni che hanno determinato l'applicazione di un criterio che, in concreto, restringe l'accesso al concorso mediante l'individuazione di un punteggio elevato da raggiungere all'esito della prova preselettiva che rappresenta la porta di accesso alla procedura concorsuale e, di conseguenza, pregiudica la P.A. per una evidente riduzione aprioristica dei candidati.

Pertanto, tali considerazioni trovano avallo in altre pronunce della giurisprudenza amministrativa.

A tal proposito si cita la sentenza n. 336/2013 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), emessa in relazione alle prove di accesso al corso di specializzazione sul sostegno, nella quale si afferma che *“Sostiene, all'opposto, il difensore della P.A.T. che rientrerebbe nel legittimo esercizio del (più elevato rispetto alla mera sufficienza) potere discrezionale dell'Amministrazione la scelta di fissare nel bando di concorso*

*una diversa soglia di sbarramento al fine del superamento della prova preselettiva: ciò, a detta della stessa difesa, risponderebbe all'esigenza di ottenere una "scrematura" della altrimenti troppo elevata platea di candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, in rapporto al numero dei posti da coprire.*

*Sennonché, ritiene il Collegio che tali, pur comprensibili, ragioni di (eccessiva) economicità del procedimento siano recessive rispetto ai già menzionati principi di ragionevolezza, insiti nel sistema del reclutamento degli insegnanti. Invero, nel settore della scuola le prove di esame degli aspiranti all'insegnamento devono essere volte alla valutazione della preparazione conseguita e della capacità professionale del futuro docente, che evidentemente non si esprimono con semplici conoscenze nozionistiche (queste sole accertabili mediante i quesiti a risposta multipla che formano oggetto delle prove preselettive) ma nella formazione culturale del candidato, all'interno della quale è possibile accertare le sue capacità di pensiero, di critica, di espressione e, soprattutto, di chiarezza nella comunicazione del sapere, cioè didattiche.*

*Lo sbarramento imposto dalla P.A.T. mediante la soglia della sufficienza qualificata di 35/50 finisce, dunque, per favorire illogicamente soltanto i candidati più preparati dal punto di vista nozionistico, restando così preclusa la possibilità di valutare le capacità professionali di numerosi altri candidati, forse più dotati dal punto di vista culturale e didattico".*

*Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere viziati di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e ingiustizia manifesta.*

**IN VIA SUBORDINATA, PER L'ANNULLAMENTO DELLA PROVA  
PRESELETTIVA**

6) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.

In primis, occorre rilevare che la prova preselettiva, essendo unica, anche se svolta in più sede nelle diverse regioni, questa avrebbe dovuto svolgersi contemporaneamente in tutto il territorio nazionale, così come prescritto dal bando di concorso.

**Ciò non è avvenuto!!!**

Invero, in alcune sedi del Sud Italia, alle ore 10,20 circa, ovvero dopo circa 20 minuti dall'inizio della prova, a causa di un black out, accade l'imponderabile: le risposte già digitate, si eclissano, perché il monitor si spegne.

**Solo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo visto che ciò è accaduto anche in altre sedi scolastiche, si riporta quanto accaduto presso l'ITI "Renato Elia" di Castellammare di Stabia.**

Dopo un po' di tempo dall'interruzione dell'energia elettrica, i tecnici d'aula hanno provveduto a riattivare i computer, uno per volta.

Molti computer non si sono riavviati, tra l'allarmismo generale dei candidati e minacce di richiesta intervento delle forze dell'ordine.

A seguito del ripristino, la prova sarebbe dovuta ripartire da dove si era interrotta, ma così non è stato: il sistema, in alcuni casi, è ripartito dal principio.

**Ciò ha determinato grande confusione all'interno delle aule nelle quali si è verificato il black out.**

**Per cui alcuni candidati si sono ritrovati a dover sostenere la prova nella confusione generata dagli altri candidati e dai tecnici.**

**Per contro, coloro i quali hanno avuto la possibilità di ripartire da zero, sicuramente, hanno avuto più tempo a disposizione per riflettere sulle domande, in particolare su quella sulle quali si erano già cimentati.**

**Ma non solo!!**

**Nel tempo necessario ai tecnici per riavviare i computer, i candidati hanno avuto la possibilità di acquisire informazioni dall'esterno.**

Orbene, ciò ha determinato una situazione di fatto oggettivamente apprezzabile, nel senso che la prova essendo iniziata daccapo più tardi in alcune sedi, il contenuto della stessa può essere stato divulgato con conseguente violazione della segretezza della procedura concorsuale.

Pertanto, attesa la circostanza che si trattava di una prova unica su tutto il territorio nazionale, questa doveva iniziare e svolgersi contestualmente presso le varie sedi locali.

Infatti, se è vero che l'ordine dei quesiti era diverso, è pur vero che le domande somministrate erano le stesse per tutti i candidati.

**Per cui i candidati che hanno ricominciato la prova più tardi hanno avuto la possibilità di “aggiustare il tiro”, verificando, magari, su internet le domande alle quali era stata già data la risposta, o, anche, di conoscere, in anticipo, le altre domande sulle quali non avevano ancora dato una risposta.**

Sul punto, giova richiamare quanto, da tempo, sostenuto dal Consiglio di Stato, ovvero che *“Le prescrizioni sulle modalità di svolgimento dei pubblici concorsi sono volte ad evitare ogni rischio di parzialità e di inquinamento dei risultati, e devono quindi essere incondizionatamente osservate in ogni circostanza e ciò a garanzia di una situazione di pubblica obiettiva trasparenza e di correttezza amministrativa.”* (cfr. Cons. di St., sez. V, 22.09.1993, n. 927), per cui, in un caso come quello in esame, ove le prove erano identiche per tutte le sedi di concorso in Italia, **l'inizio delle stesse, così come lo svolgimento, in orari diversi** crea delle condizioni in cui è oggettivamente compromessa la segretezza della procedura concorsuale - posta a salvaguardia dei principi di imparzialità, trasparenza e *par condicio*, che trovano fondamento nell'art. 97 della Costituzione.

La giurisprudenza Amministrativa, peraltro, in più occasioni, ha precisato che *«La violazione della regola della segretezza nelle procedure concorsuali -*



*posta a salvaguardia dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, che trovano fondamento nell'art. 97 della Costituzione - può discendere, oltre che da comportamenti posti in essere dai concorrenti, anche da atti od omissioni imputabili direttamente alla pubblica amministrazione» (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6191).*

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato, in via più generale, che nell'ambito di una procedura concorsuale, la trasparenza è diretto portato del criterio generale di imparzialità della p.a., la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni e che, come tale, essa assume una valenza generale ed incondizionata, mirando ad assicurare la piena trasparenza della procedura (cfr. Cons. di St., sez. IV, 05.12.2006, n. 7116).

7) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.

Inoltre, l'art. 6 "Prova preselettiva", prevede espressamente al comma 7, che ***"Il punteggio della prova preselettiva e' restituito al termine della stessa"***.

In altri termini, i candidati, a conclusione della prova preselettiva, dovevano visualizzare il punteggio conseguito.

**Ciò, tuttavia, non è avvenuto sempre.**

Invero, in alcuni casi, il computer si è oscurato e non è stato visualizzato il punteggio conseguito.

**Tali candidati hanno avuto la possibilità di visionare il proprio punteggio solo in data 30 luglio 2018, accedendo con le proprie credenziali all'area 'Altri servizi' di Polis.**

**Ebbene, da ciò emerge *ictu oculi* la violazione della *lex specialis* rappresentata dal bando di concorso.**

Le regole cristallizzate nella "*lex specialis*" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che,

essa, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102; in tal senso anche: TAR Campania, NA, sez. V, 21.1.2004, n. 230; TAR Basilicata, 20.7.1999, n. 272; TAR Calabria, Catanzaro, 10.5.1999, n. 657).

**Peraltro, la circostanza che il punteggio non sia stato restituito al termine della prova, lascia insinuare il dubbio che i punteggi abbiano subito degli “rettifiche” prima della pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova scritta.**

**In merito, occorre rilevare che il Consiglio di Stato ha, da tempo, chiarito che *“Le prescrizioni sulle modalità di svolgimento dei pubblici concorsi sono volte ad evitare ogni rischio di parzialità e di inquinamento dei risultati, e devono quindi essere incondizionatamente osservate in ogni circostanza e ciò a garanzia di una situazione di pubblica obiettiva trasparenza e di correttezza amministrativa.”* (cfr. Cons. di St., sez. V, 22.09.1993, n. 927).**

**Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che nell’ambito di una procedura concorsuale, la trasparenza è diretto portato del criterio generale di imparzialità della p.a., la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni e che, come tale, essa assume una valenza generale ed incondizionata, mirando ad assicurare la piena trasparenza della procedura concorsuale (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 05.12.2006, n. 7116).**

**Nel caso di specie, è indubbia la compromissione della trasparenza e del corretto svolgimento della prova de qua, tale da inficiare la legittimità della prova stessa. Da ciò ne consegue l’illegittimità della prova preselettiva, in quanto contrastante con le previsioni del bando, e, pertanto, va annullata.**

#### **8) VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.**

**Inoltre, occorre rilevare che il bando di concorso all’art. 6, rubricato “Prova preselettiva”, stabilisce che la prova preselettiva doveva vertere sulle seguenti**

aree tematiche: “normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni; contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea.”.

Ebbene, ciò non è avvenuto.

Infatti, nonostante il bando prevedesse per le predette aree tematiche, nella prova preselettiva tali materie non sono state oggetto di quesiti.

In particolare, non ci sono state domande riguardanti gli Organi Collegiali della scuola e al loro funzionamento; sulla responsabilità del Dirigente Scolastico e sull’aspetto organizzativo delle scuole, mentre sono state somministrate più domande sul diritto amministrativo, civile e penale.

## **Ma non solo!!**

Nella stessa batteria dei test pubblicata il 27 giugno, emerge la presenza di riferimenti normativi non sempre legati alle competenze di tipo tecnico-amministrativo e didattico-gestionale che sono richieste al dirigente scolastico e che sono presenti nelle 9 aree tematiche indicate dall'art. 6, comma 3, del decreto Direttoriale 23 novembre 2017- G.U. n. 90 del 24/11/2017.

In particolare è stato rilevato che:

- **nell'Area Tematica 1**, relativa alla normativa sul sistema nazionale di istruzione e di formazione e agli ordinamenti appare molto sovradimensionata l'attenzione ai processi di riforma in atto mentre è del tutto marginale il numero di quesiti sulla normativa relativa all'autonomia scolastica, agli Organi Collegiali della scuola e al loro funzionamento;
- **nell'Area Tematica 2**, relativa alle modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, si evidenzia un'impostazione dei quesiti non consona alla tipologia di prova che i candidati dovranno affrontare, perché basata su una bibliografia generale estremamente ampia, spesso non riferita alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali, non sempre adeguata a rappresentare il profilo del dirigente scolastico delineato dalla legislazione vigente anzi in alcuni casi orientata all'esaltazione di una dimensione "manageriale" e "aziendale", molto lontana dalle funzioni e dai compiti affidati alla scuola pubblica e alla "comunità educante";
- **nell'Area Tematica 3**, che affronta il tema della gestione della programmazione didattica, vengono evidenziati soprattutto gli aspetti di governo del sistema e, solo in misura marginale, quelli della progettazione e della realizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento. Anche in quest'area risultano eccessivi i riferimenti alla legge 107/2015 e ai decreti 2017 attuativi delle deleghe, alle relative azioni amministrative del MIUR e all'impianto di valutazione delle scuole presentato con evidenti forzature rispetto alle effettive definizioni normative;

- **nell'Area Tematica 4**, riferita all'organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, l'attenzione è dedicata principalmente agli aspetti di innovazione contenuti nei recenti documenti del MIUR più che alle esperienze pedagogico–didattiche delle scuole;
- **nell'Area Tematica 5**, relativa all'organizzazione del lavoro e alla gestione del personale, presenta una parte molto estesa sulle possibili responsabilità patrimoniali del dirigente scolastico e riferimenti invece molto ridotti al contratto del comparto Istruzione e Ricerca e alle indicazioni in esso contenute sulle regole di gestione del rapporto di lavoro. Anche in riferimento al numero dei quesiti, quelli che presentano riferimenti alla contrattazione e ai contratti del personale e della dirigenza scolastica sono poco più del 15% del totale, mentre molto più numerosi sono i quesiti sul procedimento disciplinare e sulle sanzioni;
- **nell'Area Tematica 6** sulla valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici è quasi del tutto limitata alle recenti innovazioni normative sulla materia;
- **l'Area Tematica 7**, che propone quesiti relativi a elementi di diritto civile, penale e amministrativo, accanto a riferimenti che il dirigente scolastico deve conoscere nell'esercizio delle sue funzioni, presenta alcuni riferimenti a “tecnicismi”, in particolare del diritto civile, fin troppo specifici e sovrabbondanti per le competenze che pure il dirigente scolastico deve dimostrare di possedere;
- **l'Area Tematica 8** sulla contabilità dello stato e sulla gestione finanziaria delle scuole contiene riferimenti a norme contabili totalmente estranee alla gestione delle scuole;
- **l'Area Tematica 9**, relativa ai sistemi scolastici europei, propone quesiti che, pur desunti da informazioni e dati presenti nella banca dati dei rapporti Eurydice, presuppongono una conoscenza troppo specifica e puntuale dei diversi

sistemi scolastici, richiesta più a un soggetto esperto, molto spesso in possesso di competenze specifiche su uno solo dei sistemi dei Paesi UE, che a un dirigente scolastico a cui non è certo richiesto di esercitare un ruolo esperto in questo campo.

**Orbene, tutto ciò risulta assolutamente illegittimo.**

Infatti, se il bando avesse voluto escludere alcune aree tematiche o argomenti, lo avrebbe previsto espressamente.

**Ciò, costituisce una palese violazione del bando di concorso!!**

Quest'ultimo è la "*lex specialis*" della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (*T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509*).

Peraltro, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost."* (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007). Ed ancora: *"In tale situazione appare pertanto corretto un intervento del giudice amministrativo che comporti la rinnovazione del procedimento di selezione in senso attuativo delle finalità sottese alle prescrizioni del bando e finalizzato nel contempo ad evitare che le carenze del concorso possano tradursi in una violazione di principi qualificanti presenti nel bando stesso"* (Consiglio di Stato, Dec. n. 806/2010).

Le regole cristallizzate nella "*lex specialis*" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essa, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).

Aggiunge la giurisprudenza che l'Amministrazione deve pedissequamente applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela che incidono a monte sulla stessa "*lex specialis*" della procedura (TAR Campania, NA, sez. V, 21.1.2004, n. 230; TAR Basilicata, 20.7.1999, n. 272; TAR Calabria, Catanzaro, 10.5.1999, n. 657).

Da ciò ne consegue la illegittimità della prova preselettiva, in quanto l'indebito restringimento delle materie, in chiaro eccesso di potere, ha inevitabilmente ristretto il campo di indagine nella selezione dei candidati più meritevoli.

Infatti, qualora la prova avesse avuto ad oggetto tutte le materie previste dal bando, l'Amm.ne avrebbe potuto sondare la preparazione dei candidati su un più ampio ventaglio di domande, afferenti a diverse materie.

Ciò mentre, nel caso di specie, tralasciando alcuni argomenti nella preparazione dei test, non ha fatto emergere la capacità di giudizio, di analisi, di ragionamento, nonché la conoscenza di concetti e definizioni fondamentali.

**Pertanto, la prova preselettiva è da considerarsi illegittima in quanto viola la "*lex specialis*" della procedura (rectius: il bando di concorso).**

Né sarebbe condivisibile l'assunto che l'Amm.ne o gli esperti che hanno predisposto i quesiti disponevano di discrezionalità tecnica nella stesura dei quesiti.

Infatti, la discrezionalità tecnica, che propriamente concerne la modalità di formulazione delle domande e delle risposte, non può spingersi fino ad obliterare l'accertamento della conoscenza di determinati ambiti del sapere che l'Amministrazione ha ritenuto necessari all'assolvimento delle funzioni proprie del posto da ricoprire.

E' del pari evidente che, amputando l'area dell'esame di alcune delle materie previste dal bando, si incorre in difetto di razionalità e di coerenza, tenendo conto che la preparazione dei concorrenti su alcuni degli argomenti preventivamente indicati viene deliberatamente vanificata, incrementando,

altresì, arbitrariamente la normale aleatorietà di una procedura concorsuale, che deve svolgersi, invece, per quanto è possibile, secondo regole certe e non modificabili.

Oltretutto, le considerazioni che precedono risultano avallate anche dai Giudici di Palazzo Spada, i quali, con la decisione n. 4073/2009 della Sez. V, confermando la sentenza di primo grado, hanno, in sostanza, accolto il ricorso proposto dal candidato non vincitore di un pubblico concorso, condividendo il motivo di ricorso con il quale si censurava il fatto che le domande sottoposte agli aspiranti non riguardavano tutte le materie di esame.

Ed ancora, la Giurisprudenza Amm.va ha chiarito che *“Il bando di concorso non prevede la possibilità per la Commissione di “scegliere” le materie e gli argomenti per le prove, scritta e orale, ma impone che i quesiti delle prove siano diretti ad accertare il grado di conoscenza dei candidati sulle materie specificamente indicate dal bando”...*”In sostanza la Commissione del concorso si è illegittimamente sostituita all’Amministrazione nell’attività di scelta delle materie funzionali alla dimostrazione delle conoscenze necessarie per l’espletamento delle mansioni del posto messo da ricoprire, in palese violazione del bando. La commissione giudicatrice di un pubblico concorso gode di discrezionalità tecnica nella predisposizione delle prove da sottoporre ai candidati, ma tale discrezionalità deve svolgersi all’interno delle regole dettate dal bando che costituendo la “legge speciale del concorso” non possono essere disapplicate dalla Commissione; pertanto come non possono essere proposti argomenti estranei rispetto alle materie previste dal Bando, neppure possono essere eliminate dalle prove concorsuali alcune delle materie inserite dall’Amministrazione nel bando ( a meno che non sia lo stesso bando ad ammetterlo con la previsione della facoltà di “scelta” della materie in capo alla Commissione medesima), poiché le prove d’esame sono funzionali all’individuazione dei candidati in possesso di tutte quelle capacità (correlate



*alle prove da sostenere) ritenute necessarie dall'Amministrazione per il corretto svolgimento delle mansioni del posto da ricoprire. Con l'eliminazione dalle prove di alcune materie si ha un incompleto accertamento del possesso da parte dei candidati di tutte le capacità ritenute necessarie dall'Amministrazione per il futuro svolgimento del rapporto di lavoro” (Cfr. TAR Sardegna, Sez. II, sent. n. 1373/2008; nello stesso senso: TAR Marche, sez. I, sent. n. 794/2012).*

9) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA

Un ulteriore profilo di doglianza è rappresentato dal fatto che alcuni candidati sono stati fortemente discriminati rispetto ad altri.

Invero, come già esposto in narrativa, con avviso del 27/06/2018, pubblicato sul sito del MIUR, è stata pubblicata la banca dati dei quesiti per la prova preselettiva.

In data 23 luglio 2018, si è svolta la prova preselettiva computerizzata.

Tuttavia, durante il periodo concesso ai candidati per esercitarsi e, quindi, prepararsi per la prova preselettiva, si sono svolti gli esami di Maturità.

**Molti candidati appartenenti al ruolo dei docenti della Scuola Secondaria di II grado, sono stati chiamati a far parte della Commissione esaminatrice e/o sono stati nominati Presidenti delle Commissioni negli esami di stato fino al 18 luglio.**

**Pertanto, tali docenti non potevano in alcun modo sottrarsi a tale impegno, stante l'obbligo previsto dalla normativa in materia.**

**Ciò ha determinato per costoro l'impossibilità di prepararsi compiutamente nei giorni precedenti allo svolgimento della prova preselettiva.**

Peraltro, sia tramite le organizzazioni sindacali che con petizioni, è stato richiesto al MIUR di posticipare la data di svolgimento della prova preselettiva. Ciò nonostante, la prova preselettiva si è svolta in data 23 luglio, con conseguente penalizzazione dei docenti della scuola superiore.

**Invero, sono stati agevolati i candidati appartenenti al ruolo della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, atteso che costoro non hanno dovuto assumere l'impegno, peraltro irrinunciabile, di far parte delle Commissioni degli Esami.**

**Da ciò ne consegue che la prova è illegittima e va annullata anche per tale ulteriore motivo, stante la patente violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.**

10) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSALE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SEGRETEZZA, DI TRASPARENZA E DI PAR CONDICIO.

Infine, occorre rilevare che, durante la prova preselettiva, non sono adottate tutte le misure idonee a garantire il rispetto del principio di imparzialità e di segretezza della prova preselettiva.

All'uopo, preme sottolineare che, conclusa la prova, ogni candidato doveva compiere i seguenti adempimenti:

- a) inserire il proprio codice fiscale nell'apposito modulo presentato dall'applicazione.

Pertanto, l'inserimento del codice fiscale ha violato il principio dell'anonimato.

Invero, al fine di preservare i principi di imparzialità e segretezza delle prove, alla prova preselettiva doveva essere associato un codice anonimo, successivamente, abbinato al codice fiscale.

**Ciò mentre l'associazione del codice fiscale è avvenuta prima della pubblicazione degli esiti, con conseguente possibilità di inquinamento dei risultati.**

**Ebbene, tale *modus operandi* rende illegittima la prova preselettiva.**

Infatti, non è necessario che vi sia stato in concreto un inquinamento degli elaborati, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza.

Il rispetto del principio dell'anonimato richiede, infatti, che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga “a conclusione dell'esame”, dopo l'espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili violazioni del principio di imparzialità.

In merito, occorre rilevare che il TAR Lazio – Roma, relativamente alle prove preselettive ha, di recente, chiarito che *“è sufficiente che sia garantito il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento, dovendo essere assicurato lo svolgimento delle prove nel rispetto del principio di segretezza e di anonimato”* (TAR Lazio – Roma, Sezione Seconda Quater, sentenza n. 30618/2010).

Nel caso in esame l'apposizione nel modulo dell'applicazione del codice fiscale ha compromesso la segretezza e l'anonimato della prova, ma, soprattutto, la par condicio tra i concorrenti, tutti corollari dei principi enucleabili dagli artt.3 e 97 della Cost..

Da ciò ne consegue che la procedura utilizzata nella prova preselettiva de qua, non risulta essere stata rispettosa del principio di segretezza e di parità di trattamento tra i concorrenti.

#### **DOMANDA CAUTELARE**

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che il 18 ottobre si svolgerà la prova scritta, pertanto, appare opportuna l'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti alle prove concorsuali al fine di evitare che gli stessi siano illegittimamente e definitivamente estromessi dalla procedura concorsuale.

Infatti, i ricorrenti non partecipando alle prove scritte, non avranno la possibilità di essere ripescati e di beneficiare di un eventuale scorrimento di graduatoria, anche a seguito di un esito positivo del presente giudizio.

**Inoltre, occorre aggiungere che, in merito alla procedura concorsuale de qua, il TAR Lazio – Roma, con decreti nn. 5037/2018, 5053/2018 e 5058/2018, ha ammesso, alle prove scritte del concorso, altri candidati che hanno fatto ricorso.**

**Ebbene, da ciò ne consegue che, per effetto di tali provvedimenti cautelari, molti candidati che non avevano superato la preselezione e che hanno fatto ricorso sono stati ammessi con riserva alle prove scritte del concorso.**

**Pertanto, anche al fine di evitare disparità di trattamento e/o sperequazioni tra candidati, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere alle prove del concorso anche gli odierni ricorrente, al fine di evitare che essi siano irrimediabilmente e definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale.**

Peraltro, ciò che conta è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile dei ricorrenti, consentendo loro di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

### **In via gradata**

Si chiede che venga ordinato, all'Amm.ne resistente, di procedere all'accertamento dei requisiti in capo ai candidati ammessi alle prove scritte, al fine di consentire, mediante scorrimento di graduatoria, la partecipazione di altri candidati alle successive fasi della procedura concorsuale e ciò anche in considerazione del fatto che l'ammissione dei candidati alle prove scritte è avvenuta in virtù dell'utile collocazione dei candidati entro la soglia degli 8700 candidati.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede che venga disposta l'acquisizione di tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale de qua e, precipuamente, dei seguenti atti:

- 1) i verbali relativi alle prove preselettive svolte nelle varie sedi e, in particolar modo, quelli relativi alle sedi in cui c'è stato il black out;
- 2) i verbali con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA ha elaborato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica, nonché la documentazione trasmessa al MIUR con nota del 24 luglio 2018, assunta al protocollo dell'Amministrazione Ministeriale con il n. AOODGPER 33664 del 24/07/2018.

**A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO- ROMA**  
**DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE**  
**INAUDITA ALTERA PARTE**

In virtù di quanto precede, considerato che il 18 ottobre si svolgerà la prova scritta, pertanto, appare opportuna l'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti alle prove concorsuali al fine di evitare che essi siano illegittimamente e definitivamente estromessi dalla procedura concorsuale.

Infatti, i ricorrenti non partecipando alle prove scritte, non avranno la possibilità di essere ripescati e di beneficiare di un eventuale scorrimento di graduatoria, anche a seguito di un esito positivo del presente giudizio.

**Inoltre, occorre aggiungere che, in merito alla procedura concorsuale de qua, il TAR Lazio – Roma, con decreti nn. 5037/2018, 5053/2018 e 5058/2018, ha ammesso, alle prove scritte del concorso, altri candidati che hanno fatto ricorso.**

**Ebbene, da ciò ne consegue che, per effetto di tali provvedimenti cautelari, molti candidati che non avevano superato la preselezione e che hanno fatto ricorso sono stati ammessi con riserva alle prove scritte del concorso.**

Pertanto, anche al fine di evitare disparità di trattamento e/o sperequazioni tra candidati, si chiede che venga emesso decreto Presidenziale Inaudita altera parte

con il quale si disponga in via immediata e con efficacia fino alla prima udienza in camera di consiglio, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova scritta.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, concernente il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

Avv. Luigi Pitaro

che firmano anche per i ricorrenti, giusta procura in calce.

Firmato digitalmente da:Lu  
igi Pitaro  
Data:20/09/2018 17:40:18

Firmato da:MAROTTA PASQUALE  
Ruolo:AVVOCATO  
Luogo:Caserta  
Data: 20/09/2018 18:23:14